

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 470)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio**

(TAMBRONI)

e col **Ministro dell'Industria e del commercio**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1959

**Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.)  
e altri provvedimenti di interesse dell'I.R.I. medesimo**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, pur dopo l'aumento del fondo di dotazione dell'I.R.I. a lire 135 miliardi, approvato con legge 24 giugno 1958, n. 637, si è dovuta constatare la necessità di un ulteriore aumento di lire 15 miliardi dello stesso fondo di dotazione per la riconosciuta necessità di reintegrare l'Istituto dei mezzi finanziari sottratti alla sua normale attività di investimenti, in dipendenza delle recenti operazioni di rilievo dei pacchetti azionari delle Società telefoniche T.E.T.I. e S.E.T.

Tale aumento — che porta il fondo di dotazione a 150 miliardi — non è per altro ancora sufficiente ad assicurare, da solo, una base sicura per l'attività dell'ente, in quanto

è da tenersi in particolare evidenza che permane, tuttora, un notevole squilibrio nel rapporto tra i fondi patrimoniali dell'I.R.I. e i capitali da esso acquisiti mediante ricorso al mercato.

Infatti, dall'esame dei bilanci dell'ente si rileva che, mentre a fine 1952 — anno cui risale l'aumento del fondo di dotazione da 60 a 120 miliardi — il patrimonio era finanziato per circa il 60 per cento con capitali di terzi e per il 40 per cento con mezzi finanziari forniti dallo Stato, alla data dell'ultimo bilancio (1957) le percentuali suddette sono divenute, rispettivamente, del 77 per cento e del 23 per cento.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè può ritenersi che le percentuali in parola possano subir modifica dall'ultimo aumento deliberato, in quanto nell'esercizio in corso l'Istituto ha già dovuto far fronte ai suoi fabbisogni finanziari con l'esclusivo ricorso al mercato.

Devesi, inoltre, tener presente che fra i capitali forniti dallo Stato all'I.R.I. è compresa anche l'anticipazione di lire 15 miliardi, concessa con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato in data 21 luglio 1947, n. 709, e 2 ottobre 1947, n. 1037, allo scopo di fornire all'I.R.I. i mezzi per far fronte ad urgenti necessità delle aziende meccaniche nel periodo più critico della crisi post-bellica.

La sistemazione della esposizione debitoria sopra precisata si rende, ora, quanto mai necessaria, anche nella considerazione che il Ministero del tesoro si vedrebbe, altrimenti, costretto a promuovere il recupero del proprio debito sulle somme da versare all'I.R.I. per l'aumento di lire 15 miliardi del fondo di dotazione già approvato con la legge del 24 giugno 1958, n. 637, o apporre sulle somme in parola il fermo amministrativo di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tale sistemazione si potrebbe addivenire mediante il trasferimento al fondo di dotazione dei 15 miliardi di cui sopra è cenno.

Per quel che riflette gli interessi, considerato che l'Istituto, in attesa di un favorevole regolamento della questione, già auspicato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato fin dal 1951, li ha solo parzialmente conteggiati nelle sue scritture, si sarebbe dell'avviso di fissarne l'importo nella misura forfettaria di lire 3 miliardi.

Anche la somma di lire 3 miliardi, come sopra fissata, dovrebbe essere conferita al fondo di dotazione dell'Istituto.

\* \* \*

Si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1 si propone l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la rico-

struzione industriale (I.R.I.) da 135 a 150 miliardi;

all'articolo 2 si propone l'ulteriore aumento del fondo di dotazione stesso, da 150 a 168 miliardi, da realizzarsi con la sistemazione della posizione debitoria dell'Istituto, nei sensi già sopra precisati.

Inoltre, l'articolo 3 sempre ai fini di sistemare la posizione debitoria dell'Istituto nei confronti dello Stato dispone che l'anticipazione di lire 4 miliardi accordata all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) sui fondi « Interim-aid U.S.A. » ai sensi del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, maggiorata di lire 1.620 milioni per interessi sull'anticipazione stessa, sarà recuperata sull'aumento di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Infine, in accoglimento di esigenze più volte dall'I.R.I. prospettate nelle competenti sedi, si è ritenuto inserire nel disegno di legge gli articoli 4 e 5, contenenti due modifiche, peraltro non sostanziali, al decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva lo Statuto dell'I.R.I.

La prima modifica riguarda il primo comma dell'articolo 4 e mira ad estendere le fonti finanziarie dell'Ente, riconoscendo all'Istituto la possibilità di emettere — con tutte le prescritte autorizzazioni — obbligazioni anche in valuta estera. All'uopo, la formula originariamente usata dal legislatore « obbligazioni in valuta legale », verrebbe sostituita dalla nuova formula più comprensiva: « obbligazioni in valuta nazionale ed estera ».

La seconda modifica interessa il primo capoverso dell'articolo 16. Con essa, considerata la funzione di *holding* finanziaria svolta dall'Istituto, si propone di prolungare di un mese — da fine aprile a fine maggio — il termine stabilito per la presentazione del bilancio annuale dell'I.R.I., dando così all'Istituto la possibilità di tener conto, per la formazione del bilancio stesso, delle risultanze definitive di esercizio della maggior parte delle aziende dipendenti le quali, come è noto, convocano normalmente verso fine aprile le rispettive assemblee di bilancio.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'occasione il testo del predetto articolo 16 viene, altresì, coordinato al disposto del primo capoverso dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, secon-

do cui il bilancio dell'I.R.I. deve essere presentato al Ministro delle partecipazioni statali anzichè, come in passato, al Ministro del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), già elevato a lire 135 miliardi con legge 24 giugno 1958, n. 637, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.

La spesa di lire 15 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali e ad essa si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

## Art. 2.

L'anticipazione di lire 15 miliardi accordata all'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) con i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 709, e 2 ottobre 1947, n. 1037, si intende conferita ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto.

Gli interessi spettanti allo Stato su detta anticipazione, determinati forfettariamente in lire 3 miliardi, vengono portati in aumento dello stesso fondo di dotazione, il quale, pertanto, tenuto conto di quanto previsto nel comma precedente, è elevato a lire 168 miliardi.

## Art. 3.

L'anticipazione di lire 4 miliardi accordata all'Istituto per la ricostruzione indu-

striale (I.R.I.) sui fondi « Interim-aid U.S.A. » ai sensi del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, maggiorata di lire 1.620 milioni per interessi sull'anticipazione stessa, sarà recuperata sull'aumento di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è modificato come segue:

« L'Istituto può emettere obbligazioni in valuta nazionale ed estera in conformità dei relativi piani di ammortamento, eventualmente con clausola di anticipato riscatto parziale o totale ».

## Art. 5.

Il primo capoverso dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è modificato come segue:

« Il bilancio annuale chiuso al 31 dicembre di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il mese di maggio dell'anno successivo, al Ministro delle partecipazioni statali insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ».

## Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprii decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.